



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 26/06/2003**

ENIPOWER TRASMISSIONE SAN DONATO MILANESE (Milano)

Decreto Ministeriale 24 marzo 2003, n. 117 Autorizzazione costruzione opere elettriche.

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
DIREZIONE PER LA DIFESA  
DEL TERRITORIO  
UFFICIO TERRITORIO  
Prot. n. DT/2003/DEC/00117

VISTA l'istanza 18.9.2001 con la quale la società EniPower Trasmissione S.p.A. ha chiesto a questo Ministero, ai sensi degli artt. 111 e seguenti del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni e dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni, l'autorizzazione avente efficacia di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 342/1965 e ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79/99 a costruire ed esercire le seguenti opere:

- elettrodotto a 380 kV in doppia terna trinata, tratto aereo e in cavo, dalla Stazione Elettrica annessa alla Centrale EniPower di Brindisi alla Stazione Elettrica a 380 kV TERNA di Pignicelle;
- Stazione Elettrica di collegamento cavo-aereo di Brindisi.

Omissis

DECRETA

Art. 1)

L'EniPower S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) (C.F. 06587260586), è autorizzata a costruire ed esercire le opere elettriche di cui alle premesse.

Art. 2)

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16.3.1999 n. 79 e giusta comma 3 dell'art. 1 della convenzione tipo approvata con decreto 22.12.2000 del Ministro dell'industria, Commercio e Artigianato la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

### Art. 3)

I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro mesi 6 (sei) dalla data del presente decreto e condotti a termine entro mesi 12 (dodici) dalla stessa data. Entro il termine di mesi sei dalla data del presente decreto la Società dovrà presentare al Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia - N.O.S. di Brindisi, a norma dell'art. 116 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere in questione, ai termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni.

### Art. 4)

Le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di cui al D.I. 21.03.1988 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle disposizioni del D.P.C.M. 23.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le modalità costruttive previste nel progetto allegato all'istanza 18.9.2001.

L'Ufficio istruttore dovrà verificare, sulla base del progetto esecutivo, da presentare prima dell'inizio dei lavori, la conformità e la piena osservanza delle prescrizioni tecnico costruttive di cui al voto 457/98 ed in generale alle disposizioni vigenti in materia, nonché delle particolarità imposte dalle Autorità interessate, come prescritto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Dei suddetti adempimenti l'EniPower S.p.A. dovrà fornire apposita relazione ai fini del collaudo.

Le opere in questione dovranno essere collaudate da apposita Commissione Ministeriale.

### Art. 5)

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933. In conseguenza la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritengano danneggiati.

### Art. 6)

La Società resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempimento.

### Art. 7)

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società anzidetta, ai sensi della legge 15.11.1973 n. 765.

Ai sensi delle normative vigenti il Prefetto della Provincia di Brindisi e il Provveditore alle OO.PP. per la Puglia cureranno, secondo le rispettive competenze attribuite dalle norme vigenti, l'esecuzione del

presente decreto.

Art. 8)

Avverso il presente provvedimento, a norma della legge 6.12.1971 n. 1034, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero, alternativamente, a norma del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine inderogabile di 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Roma, lì 24 marzo 2003

Il Direttore Generale  
Ing. Bruno Agricola